

Parere delle Camere di commercio di Milano, Monza e Brianza mette in luce ciò che non va

Banche, è l'ora della trasparenza

Individuate tutte le clausole non conformi alla tutela del cliente

DI ANTONIO CICCIA

Pegno omnibus, richieste di rientro immediato e facoltà di non eseguire gli ordine del cliente a discrezione della banca e senza informazioni al correntista. Sono queste alcune delle clausole che non superano l'esame di conformità alla normativa a tutela dei clienti e soprattutto dei consumatori. È quanto emerge da un parere delle camere di commercio di Milano e Monza Brianza, intitolato «conti senza sorprese». Seppure in un quadro articolato, in cui molte condizioni contrattuali risultano legittime ed equilibrate, altrettante clausole sono segnalate per il loro contrasto con la normativa e per la loro vessatorietà. Vediamo di analizzare quali sono.

Recesso senza preavviso. Non appare completa la clausola che prevede che la banca, con riferimento al cliente-consumatore, possa recedere con preavviso dal contratto, senza nulla dire del termine di preavviso della banca. La clausola è squilibrata ai danni del correntista.

Modifiche unilaterali. Tra rilievi di carattere generale, il parere in esame si sofferma sui servizi accessori o collegati al conto corrente: non risulta adeguata la clausola che consente alla banca di ridurre il plafond della carta di credito per giustificato motivo, con un preavviso minimo di 30 giorni: ciò perché il preavviso minimo per l'esercizio del recesso e l'applicazione delle nuove condizioni è di minimo 2 mesi. Da bocciare è l'applicazione della facoltà di modifiche unilaterali ai versamenti in conto corrente effettuati tramite bonifico bancario e agli ordini di incasso elettronici inviati dalla banca, con addebito diretto sul conto corrente del cliente: si tratta di operazioni di pagamento regolate dalla speciale disciplina dei servizi di pagamento. Inoltre non è conforme neppure che la banca abbia la facoltà di stabilire un limite al numero e all'importo degli accrediti.

Pegno omnibus. La clausola in questione consente alla banca di trattenere somme quale impropria garanzia e viene talvolta usata dalle banche per ri-

tardare la restituzione di somme, valori e titoli nel caso di recesso del cliente dal rapporto di conto. La clausola è stata ritenuta a rischio di nullità e non risponde ai canoni di correttezza e lealtà nei rapporti con la clientela.

Cessione rapporto. La clausola che consente di cedere i contratti ad altra banca, secondo il parere, lascia perplessi, per scarsa chiarezza e comprensibilità. Se il correntista si trova dall'oggi al domani cliente di una banca diversa da quella presso cui ha acceso il conto lo dovrebbe almeno sapere in maniera inequivoca.

Decadenza del termine. Quando si verifica una causa di decadenza dal termine il correntista riceve la richiesta di rientrare di tutti le esposizioni. Il parere lamenta la vaghezza e genericità delle cause indicate come presupposto che facoltizza le banche a chiedere il rientro. Tra l'altro in alcuni casi si fanno rientrare anche circostanze che non hanno nulla a che vedere con l'evoluzione della situazione patrimoniale del debitore.

Eppure le banche molto spesso di riservano di pretendere l'adem-

pimento immediato di tutte le obbligazioni a seguito di qualunque inadempimento, anche lieve. Per questa sua fortissima assolutezza, la clausola, conclude il parere, è anche vessatoria.

Rifiuto sospensione pagamento. Il parere punta l'indice contro la previsione, con la quale la banca si riserva il diritto di sospendere o rifiutare di dare esecuzione agli incarichi conferiti dal cliente in virtù di un giustificato motivo. Si tratta di disposizione generica, squilibrata a svantaggio del consumatore, tutta incentrata sulla discrezionalità della banca, senza piena informazione sulle possibili ragioni ostative all'esecuzione degli ordini del cliente.

Scritture contabili della banca. La clausola in questione prevede che i libri e le scritture contabili della banca facciano piena prova nei confronti del cliente.

Queste clausole, tuttavia, violano il codice del consumo, che dichiara inefficaci nei rapporti coi consumatori le clausole che comportano una qualunque modificazione dell'onere della prova.

Conti non movimentati. In

base alla clausola denominata conti non movimentati la banca si riserva di cessare di corrispondere gli interessi e di inviare le comunicazioni periodiche, quando il saldo è inferiore a una certa soglia (circa 260 euro). Le clausole esaminate non forniscono, però, adeguata informazione al consumatore e sono anche vessatorie per la mancata previsione di un obbligo in capo alla banca di comunicare preventivamente la volontà di cessare la corresponsione degli interessi e l'invio dell'estratto conto.

Foro competente. Ci vuole una formulazione secca e chiara sulla competenza del foro del consumatore (residenza o domicilio eletto dal consumatore medesimo); non vanno bene i giri di parole che indichino il foro del consumatore in deroga alla regola del foro della sede dell'istituto di credito.